

DELIBERAZIONE NR. V/

51916

SEDUTA DEL

L. 5 MAG. 1994

Presidente: Fiorinda GHILARDOTTI

Presenti gli Assessori regionali:

~~Giancarlo MORANDI - Vice Presidente~~

Fiorello CORTIANA

Guido GALARDI

~~Carlo MONGUZZI~~

~~Henry Richard RIZZI~~

Fabio SERENI

Con l'assistenza del Segretario: Giorgio FERMO

Su proposta dell'Assessore:

AMBIENTE ED ENERGIA

OGGETTO:

Autorizzazione all'esercizio di un forno di incenerimento di rifiuti solidi urbani, ubicato in Via Zama - Titolare il Comune di Milano e gestito dalla Azienda Servizi Municipale Servizi Ambientali.

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI
SENSI DELL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 40/1993, COME
MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 479/1993.



RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni di G.R. NR. IV/20674 del 4 maggio 1987, NR. IV/30040 del 8 marzo 1988 e NR. IV/36971 del 25 ottobre 1988, che riguardano, complessivamente, l'approvazione e l'autorizzazione nonché determinazioni afferenti l'adeguamento ed il potenziamento tecnologico di un impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, ubicato in Via Zama - Titolare il Comune di Milano e gestito dall'AMSA di Milano;

ESAMINATA l'istanza pervenuta al Settore Ambiente ed Energia, presentata dall'Azienda Municipale Servizi Ambientali, in breve AMSA di Milano, con sede in Via Olgettina 25, per ottenere il rilascio di rinnovo di autorizzazione all'esercizio dell'impianto in argomento;

PRECISATO che il C.R.I.A.L. ex art. 2 della Legge Regionale 13 luglio 1984, n. 35, nella seduta del 20/7/1993 ha preso decisioni ulteriori ai fini della modifica di alcuni valori ai limiti precedentemente fissati per gli impianti di incenerimento;


RITENUTO di determinare i necessari adeguamenti ai fini del contenimento dei limiti imposti alle emissioni in atmosfera originate dall'esercizio dell'impianto in argomento;

CONSIDERATO per gli impianti di incenerimento:

- di uniformare per parità di trattamento i limiti polveri;
- che a livello regionale è stata recepita la disposizione statale relativa alla temperatura di 950 °C, che deve essere garantita in camera di post-combustione, e pertanto tale valore viene confermato anche per l'impianto citato;
- in riferimento al D.M. del 12 luglio 1990, di recepire il limite per le PCDD + PCDF di 0,004 mg/Nmc in sostituzione del precedente di 0,01 mg/Nmc ed introdurre anche i limiti per gli inquinanti SO (espressi come SO₂) e CO;
- di adeguare, a livello regionale, il limite del carbonio organico totale che è stato portato a 20 mg/Nmc, modificando il precedente limite di 10 mg/Nmc;
- di adeguare il limite dell'HCl portato 30 mg/Nmc;

ATTESO che, per la riduzione degli NO_x e di incombusti, deve essere prevista la fattibilità, qualora ritenuto necessario, di un sistema automatico di regolazione della pressione di alimentazione dell'aria e del combustibile ausiliario con controllo della temperatura e rilevamento della concentrazione di O₂ libero nei gas della fase di combustione e che, qualora occorra, deve essere installato un sistema automatico di regolazione della depressione del forno collegato con la serranda del ventilatore a pie' del camino;

RAMMENTATO che con le deliberazioni di G.R. NR. IV/20674 del 4 maggio 1987 (punto 13), NR. IV/30040 del 8 marzo 1988 (punto 6 Allegato A) e NR. IV/36971 del 25 ottobre 1988, veniva imposta l'esecuzione di una campagna di rilevamento alle





immissioni degli inquinanti dell'impianto di incenerimento, la realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale delle medesime, nonché l'approvazione del connesso progetto di rete di monitoraggio e, che, la Regione ha ritenuto di riservarsi specifici provvedimenti in materia;

VISTE le richieste e le dichiarazioni dell'AMSA riguardo le problematiche del monitoraggio ambientale dell'immissioni relative all'attività e al funzionamento dell'impianto;

ESAMINATA la documentazione tecnico-analitica inviata, da cui si evince, in specifico per gli inquinanti considerati, che lo stato generale di qualità dell'aria nelle aree presidiate non risulta significativamente influenzato da apporti pericolosi dalle immissioni originate dall'impianto in argomento;

RILEVATO che l'AMSA ha installato e resa operativa una stazione di rilevamento in continuo delle emissioni al camino;

DATO ATTO che, in ogni caso, la stazione di cui sopra dovrà consentire il controllo in continuo dei principali parametri di macro-inquinanti e, che, viene dichiarato funzionante un sistema strumentale di rilevamento degli NO_x;


RITENUTO pertanto, di revocare le misure prescrittive nelle deliberazioni sopra richiamate, afferenti la realizzazione di una rete di monitoraggio composta da stazioni fisse, a condizione che, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto, venga installata e attivata in posizione idonea al camino, la connessione strumentale informatica del sistema di analisi-registrazione in continuo, ad un elaboratore dati collegato alla Provincia di Milano e alla rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

SOTTOLINEATO che i dati sono quelli rilevabili al camino e che, deve essere garantito costantemente il funzionamento degli analizzatori-registratori in continuo, per la verifica dei valori minimi di concentrazione dei seguenti parametri, oltre quelli di temperatura di esercizio, di post combustione e ossigeno libero: polveri, carbonio organico totale, ossido di carbonio, ossidi di zolfo, acido cloridrico, compreso, eventualmente, quello strumentale degli NO_x;

VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico ex art. 17 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, espresso nella seduta del 14.12.1993;

VISTO l'art. 3-bis della Legge 29 ottobre 1987, n. 441 che dispone, ai fini dell'approvazione dei singoli progetti, l'istituzione di una apposita Conferenza per esprimere parere in ordine alla valutazione degli interessi territoriali e degli effetti dell'intervento;

VISTO il parere favorevole nella Conferenza di cui sopra





espresso nella seduta tenutasi in data 22.12.93;

ACQUISITO il nulla osta del Comune di Milano, in data 30.3.94 n.prot. 20678, con condizioni limitatamente ai sistemi di monitoraggio al camino;

VISTE inoltre:

- la nota del 25/5/92 del P.M.I.P. di Milano tesa alla esecuzione di un precisato elenco di lavori ai fini di migliorie tecniche circa le modalità di esecuzione dei prelievi per compiti di istituto, nel rispetto delle norme di sicurezza;
- le relazioni tecnico-analitiche prot.n. 1144/92 e 18.3.94 n.prot. 17415, prodotte dal P.M.I.P. di Milano - U.S.S.L. 75/III, in atti, con le quali si rilevava la regolarità delle emissioni al camino rispetto ai limiti prescritti, mentre risultavano fuori servizio le strumentazioni di analisi e controllo dei macro-inquinanti gassosi;
- le note formali della Provincia di Milano, del 15/7/93 N. 30639/2489/80 ACV/ e del 4/8/93 N. 30638/2488/80 FR/VM, con rilievi e sanzioni circa quanto accertato;

RAVVISATO di richiamare l'AMSA al rispetto delle prescrizioni imposte in materia;

RITENUTO di demandare alla Provincia di MILANO, competente, i controlli sulla corretta gestione dell'impianto in fase di esercizio e le verifiche circa la osservanza sulle realizzazioni prescritte nonché le ulteriori condizioni afferenti il rispetto delle condizioni ottimali di funzionamento anche in riferimento ai flussi di alimentazione al forno;


RITENUTO di demandare all'Ente Responsabile del Servizio di Rilevamento dell'inquinamento atmosferico le verifiche ed il controllo degli adempimenti di propria competenza, circa l'efficienza e il funzionamento del forno;

RICHIAMATA l'attenzione del Comune di Milano per quanto di propria competenza;

CONSIDERATO infine di modificare le deliberazioni sopra richiamate per quanto revocato e disposto dal presente provvedimento nonché di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in argomento;

VISTO:

- la Legge 13 luglio 1966, n. 615;
- il D.P.R. 15 aprile 1971, n.322;
- la L.R. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82;
- il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;





- la Legge 9 novembre 1988, n. 475;
- il D.P.C.M. 21 luglio 1989;
- il D.M. 12 luglio 1990;
- il D.P.R. n. 915/82;
- la D.C.I. 27 luglio 1984;
- la L.R. n. 94/80;
- il R.R. n. 3/82;
- i Decreti Legislativi 27 gennaio 1992, n. 132 e n. 133;

VISTA la Legge regionale 1 luglio 1993, n. 21, per cui durante il periodo di vigenza del programma a breve termine le autorizzazioni alla realizzazione ed alla gestione degli impianti previsti sono rilasciate dalla Regione;

FATTE SALVE le determinazioni della Provincia di MILANO in sede di redazione ed applicazione dei piani e delle proprie competenze di cui alla Legge Regionale 1 luglio 1993, n. 21;

CONSIDERATO il presente atto soggetto a modifica, sospensione e/o revoca, e subordinato alle condizioni e alle limitazioni dettate dal presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 40/93, come modificato ex art. 1 del D.Lgs. n. 479/93;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare la premessa narrativa che si intende qui integralmente riportata e di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani ubicato in Via Zama - Titolare il Comune di Milano e gestito dalla Azienda Municipale Servizi Ambientali, in breve AMSA di Milano, alle seguenti condizioni:
 1. di disporre che, per quanto non modificato e adeguato dal presente provvedimento, restano confermate e valide tutte le altre prescrizioni e condizioni fissate negli specifici provvedimenti autorizzativi, richiamati nelle premesse;
 2. di fissare la scadenza di validità del presente atto alla data del 17 FEBBRAIO 1999;
 3. di far salve le determinazioni della Provincia di Milano per quanto previsto dalla L.R. n. 21/93, nonché la data di esecutività di approvazione dei piani provinciali di smaltimento, circa le conseguenti competenze;
 4. di richiamare l'AMSA di Milano ad ottemperare e a rispettare le disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti, giusti i provvedimenti della Provincia di Milano nonché di disporre di realizzare le opere di sicurezza







richieste dal P.M.I.P di Milano, in accordo con gli Enti competenti, quando non già predisposte;

5. di dare atto che l'impianto può termodistruggere differenti tipologie particolari di rifiuti, autorizzate con atti distinti dal presente;
6. di richiedere l'invio della certificazione di avvenuto collaudo dei sistemi di depurazione fumi;
7. di revocare le misure prescrittive contenute nelle deliberazioni di G.R. NR. IV/30040 - 8 marzo 1988, NR. IV/36971 del 25 ottobre 1988 e NR. IV/20674 del 4 maggio 1987, relativamente alle disposizioni e prescrizioni inerenti la realizzazione di una rete di monitoraggio composta da stazioni fisse, a condizione che, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto, venga installata e attivata in posizione idonea al cammino la connessione strumentale informatica del sistema di analisi-registrazione in continuo, ad un elaboratore dati collegato alla Provincia di Milano e alla rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria.

Gli Enti interessati dovranno provvedere a concordare le modalità operative della realizzazione di detti collegamenti, tenuto conto dei compiti istituzionali del PMIP.;

- 7.1. di dare atto che i dati sono quelli rilevabili al camino e che, deve essere garantito costantemente il funzionamento degli analizzatori-registratori in continuo, per la verifica dei valori minimi di concentrazione dei seguenti parametri (oltre quelli di temperatura di esercizio, di post-combustione e ossigeno libero): polveri, carbonio organico totale, ossido di carbonio, ossidi di zolfo, acido cloridrico, compreso, eventualmente, quello strumentale degli NO_x , oltre ad altri fattibili qualora necessari;
8. deve essere garantito in modo costante e continuativo il mantenimento all'uscita della camera di post-combustione della temperatura di almeno 950 °C;
- 8.1. qualora la temperatura della camera di post-combustione dovesse scendere sotto il valore fissato dev'essere sospesa l'alimentazione dei rifiuti che potrà essere ripresa solo dopo che saranno state ristabilite le condizioni ottimali di esercizio;
- 8.2. deve essere garantito, in qualsiasi condizione di funzionamento dell'impianto di termodistruzione, un regime fortemente turbolento nella camera di post-combustione e una velocità dei fumi nella sezione di ingresso della stessa di almeno 10 m/s ed un'ottima miscelazione aria/combustibile;





8.3. il tempo di permanenza dei fumi nella camera di post - combustione deve essere superiore ai 2 sec. in qualsiasi condizione di esercizio;

9. all'emissione dell'impianto di incenerimento a valle dei sistemi di abbattimento, devono essere garantiti, in ogni condizione di esercizio, i valori sottoriportati parzialmente modificati ed adeguati rispetto ai precedenti atti, anche per le decisioni prese nella seduta C.R.I.A.L del 20/7/93: limiti alle emissioni, espressi in mg/Nmc, valori riferiti ad un tenore di O₂ del 10% in volume, T = 273 °K, P = 101,3 KPa gas secco.

- Polveri totali (ceneri e polveri)	30
- metalli pesanti totali (Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg) di cui:	5
. piombo	3
. cadmio	0,1
. mercurio	0,1
- carbonio organico totale (COT) (espresso come S.O.V.)	20
- acido cloridrico	30
- acidi fluoridrici + bromidrici	3
- fosforo (come P ₂ O ₅)	5
* microinquinanti ² organici clorurati:	
- PCDD + PCDF	0,004
di cui TCDD + TCDF	0,05 µg/Nmc
- PCB	0,1
- idrocarburi policiclici aromatici IPA	0,05
- cianuri (come HCN)	0,5
- CO	100
- SO _x	300


Nel caso in cui venisse riscontrato un temporaneo superamento anche di uno solo di tali limiti necessita intervenire immediatamente sulle operazioni e condizioni di marcia per il ripristino;

qualora il superamento perdurasse necessita sospendere l'alimentazione all'impianto dei rifiuti fino a quando non vengano ripristinate le normali condizioni che permettono di rispettare i limiti prescritti;

10. di prescrivere che:


a. lo smaltimento delle polveri e ceneri dagli impianti di depurazione dei fumi e delle scorie residue del processo di incenerimento deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, presso idonei impianti autorizzati e previa specifica caratterizzazione analitica dei rifiuti;


b. le fosse dei rifiuti devono risultare impermeabili e non devono generare e/o essere fonte di odori molesti ne' di polveri; in particolare la fossa deve essere mantenuta ad una idonea depressione e l'aeriforme deve essere canalizzato come aria comburente al forno;





- c. le parti di impianto che provengono dal contatto diretto del processo di combustione e di depurazione fumi e che vengono dismesse devono essere smaltite come rifiuti;
- d. le acque di processo esauste devono essere depurate in idoneo impianto di trattamento;
- e. gli scarichi delle acque provenienti dall'impianto devono rispettare i parametri fissati dalle vigenti normative, compresa l'applicazione dei DD.LL. vi n. 132 e n. 133 del 27 gennaio 1992, per caso di ricorrenza; gli Enti competenti devono effettuare le necessarie verifiche sui parametri di qualità di tali scarichi nonché effettuare controlli in riferimento ad eventi critici di casi di eventi di massima pioggia, per i quali deve essere realizzata una idonea vasca di accumulo, quando occorra, anche in applicazione della deliberazione del Consiglio Regionale NR. IV/1946 del 21 marzo 1990;
- f. in ogni caso tutte le aree esterne di movimentazione ed ammasso dei rifiuti devono essere integre e adeguatamente impermeabilizzate, presidiate da un sistema di raccolta delle acque meteoriche e dei percolati;
11. devono essere tenuti presso la sede dell'impianto i registri di carico-scarico regolarmente vidimati ai sensi delle vigenti disposizioni; obbligatoriamente i registri devono essere mantenuti giornalmente aggiornati;
12. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
- a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento della aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
13. con un anticipo di almeno 15 giorni, devono essere comunicate le date delle fermate di esercizio e le successive rimesse in funzione del forno, alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Rilevamento dello inquinamento atmosferico competente ed al P.M.I.P. di Milano, in modo che possano essere effettuate con sollecitudine le analisi all'emissioni, eseguendo in particolare la misura delle concentrazioni degli inquinanti del precedente punto 9.;
14. dovranno essere presentate agli Enti interessati i risultati di analisi, in riferimento all'art. 8 del D.P.R. 203/88 eseguite all'emissione, riportanti i seguenti dati:
- * concentrazioni degli inquinanti di cui al punto 9. sopra (espresse in mg/Nmc)
 - * portata aeriforme in Nmc/h





* temperatura aeriforme in gradi °C;

15.i controlli sull'efficienza dell'impianto di termodistruzione con determinazione all'emissione degli inquinanti di cui al precedente punto 9. devono essere effettuati ogni 4 mesi per i macro-inquinanti, e una volta l'anno completi delle determinazioni dei micro-inquinanti.

Tale periodicità dovrà essere osservata sino al termine di un anno di regolare funzionamento dei sistemi di analisi - registrazione in continuo, anno da computare dalla data di attivazione del collegamento alla Provincia; al termine di tale periodo i controlli diverranno annuali.

I risultati delle analisi dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo ed inviati annualmente alla Regione ed al Servizio di Rilevamento dell'inquinamento atmosferico competente;

16.in caso di avaria parziale e/o totale delle linee o di componenti dei sistemi di abbattimento di ciascuna linea e per le operazioni di manutenzione parziale e/o totale devono essere rispettate le misure prescrittive disposte nei precedenti atti autorizzativi richiamati nelle premesse; in ogni caso, allo scopo, questa Regione, si riserva eventuali, ulteriori, differenti condizioni in argomento;


17.oltre agli altri obblighi di cui al D.P.R. n. 322/71 si richiama l'attenzione in particolare su quelli derivanti dall'applicazione degli artt. 3 e 4;


18.per il camino devono essere provvedute le necessarie attrezzature per permettere il rilevamento analitico in continuo dei parametri prescritti nonchè l'effettuazione dei prelievi in sicurezza dei prelievi ai fumi;

19.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni ex artt. 9 e 10 della L.R. 94/80 ed art. 10 del D.P.R. 203/88, nonchè ex art. 17, comma 2 del D.P.R. 915/82 all'applicazione di diffida, sospensione e revoca;

20.di dare atto delle determinazioni a valenza generale assunte dal Comitato Tecnico in data 1.3.94, per cui in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità, le tipologie e lo stoccaggio dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia competente per territorio che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

21.di demandare di demandare alla Provincia di MILANO, compe-





tente, i controlli sulla corretta gestione dell'impianto in fase di esercizio e le verifiche circa la osservanza sulle realizzazioni e i collegamenti prescritti nonché le ulteriori condizioni afferenti il rispetto delle condizioni ottimali di funzionamento anche in riferimento ai flussi di alimentazione al forno;

22. di disporre che le ispezioni, i controlli e i prelievi siano da effettuarsi come segue:

a) di demandare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio i seguenti adempimenti:

- le verifiche della rispondenza dell'impianto realizzato con le indicazioni del progetto autorizzato;
- i controlli ex art. 11 della L.R. 94/80, ex art. 7 del D.P.R. 915/82, ex art. 15 del R.R. 3/82 circa il rispetto, in fase di esercizio dell'impianto, di quanto prescritto nel presente provvedimento;
- l'adozione degli eventuali provvedimenti ex art. 10 della L.R. 94/80 e art. 16 del R.R. 3/82;

b) di demandare all'Ente Responsabile per il Servizio di Rilevamento dell'inquinamento atmosferico interessato i controlli e le verifiche di competenza;

c) di richiamare l'attenzione del Comune e dell'U.S.S.L., per quanto di propria competenza, sul rispetto da parte dell'ente di quanto riportato nel presente atto;


23. di disporre che:

- a. ogni cambiamento ed ampliamento della attività di termodistruzione e lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli dichiarati nonché variazioni in ordine a quanto riportato, non riferibile al punto 20., di cui sopra, debba essere assoggettato ad autorizzazione da parte della G.R.L., sulla base di motivata richiesta del Titolare;
- b. le modifiche degli impianti in questione che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni inquinanti dovranno essere preventivamente autorizzate;

24. di richiedere, ai sensi dell'art. 7 lett. e) della L.R. 94/80, come misure di ripristino dell'area interessata dall'impianto dopo la chiusura, che il titolare provveda allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati ed alla bonifica dell'area e delle strutture utilizzate nel centro di incenerimento.

I materiali di risulta della bonifica saranno considerati rifiuti e quindi da inviare a smaltimenti autorizzati;

25. di far presente che per quanto concerne le emissioni sonore nell'ambiente esterno i limiti massimi ammissibili sono specificati nel D.P.C.M. 1.3.91 (G.U. Serie Generale 8 marzo 1991 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Str. al N. 36 del 7/10/1991);





- 25bis.di richiamare l'attenzione del Comune e dell'U.S.S.L. territorialmente competente sui controlli in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per le emissioni sonore nell'ambiente esterno;
- 26.di disporre:
- a.la notifica del presente atto all'AMSA di Milano, al Comune di Milano, alla PROVINCIA di Milano, alla U.S.S.L. 75/III di Milano;
 - b.l'invio del presente atto al P.M.I.P. di MILANO - Servizio Forni Industriali ed al Servizio Protezione Aria;
- 27.di far salvi ulteriori atti regionali nonchè condizioni e determinazioni imposte dalla Provincia di Milano, che fossero necessarie;
- 28.di far salve autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi;
- 29.di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL..



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale

La presente deliberazione si compone di 11 pagine
di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Il Segretario della Giunta



[Handwritten signature]